

REGOLAMENTO (CE) N. 536/97 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda le pratiche e i trattamenti enologici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 alcuni Stati membri hanno autorizzato, in via sperimentale, pratiche enologiche non previste da tale regolamento; che i risultati ottenuti fanno ritenere che tali pratiche garantiscano un miglior controllo della vinificazione e della conservazione dei prodotti, pur senza presentare alcun rischio per la salute dei consumatori; che la maggior parte di tali pratiche sono già riconosciute e ammesse dalle competenti autorità internazionali; che è opportuno prevedere la loro ammissione definitiva su scala comunitaria dopo che saranno state adottate precise condizioni di utilizzazione; che è opportuno modificare di conseguenza l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 822/87;

considerando che sono state rilevate imprecisioni nei riferimenti a talune pratiche enologiche; che pertanto è opportuno correggere tali imprecisioni;

considerando che nel testo in lingua tedesca del regolamento (CEE) n. 822/87, al paragrafo 1, lettera q) e al paragrafo 3, lettera z) dell'allegato VI, il termine «Milchbakterien» non è scientificamente corretto e deve essere sostituito con il termine «Milchsäurebakterien»;

considerando che la direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ ha previsto disposizioni relative ai coloranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari; che è opportuno precisare che, nel presente regolamento, il termine «caramello» si riferisce unicamente al prodotto destinato alla colorazione definito da tale direttiva; che, tuttavia, è possibile che taluni produttori abbiano fatto ricorso, per la colorazione, dopo la data di entrata in vigore delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 4250/88⁽³⁾ che modifica su questo punto il regolamento (CEE) n. 822/87, ad un prodotto zuccherato ed aromatico ottenuto scaldando zuccheri; che è pertanto opportuno autorizzare anche tale prodotto per il periodo compreso tra la data suddetta e l'entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

- 1) Al paragrafo 1:
 - a) il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
 - a) arieggiamento o agglunata di ossigeno;
 - b) alla lettera q) il termine «Milchbakterien» che figura nel testo tedesco è sostituito dal termine «Milchsäurebakterien».
- 2) Al paragrafo 3:
 - a) alla lettera z) il termine «Milchbakterien» figurante nel testo tedesco è sostituito dal termine «Milchsäurebakterien»;
 - b) il testo della lettera z bis) è sostituito dal testo seguente:
 - z bis) l'aggiunta di caramello, ai sensi della direttiva 94/36/CE, per rafforzare il colore dei vini liquorosi e dei v. l. q. p. r. d.
- 3) È aggiunto il seguente paragrafo:
 - 4. Pratiche e trattamenti enologici che possono essere utilizzati per i prodotti menzionati nella frase introduttiva del paragrafo 3, unicamente nell'ambito di condizioni d'impiego da determinare secondo la procedura prevista all'articolo 83:
 - a) l'apporto di ossigeno;
 - b) il trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino;
 - c) l'impiego di un'ureasi per diminuire il tasso di urea nei vini.

Articolo 2

Nel periodo compreso tra il 1° settembre 1989 e l'entrata in vigore del presente regolamento si considera autorizzata, ai sensi dell'allegato VI, paragrafo 3, lettera z bis) del regolamento (CEE) n. 822/87, l'aggiunta di tutti i prodotti di cui alla nota (2) dell'allegato I della direttiva 94/36/CE, allo scopo di rafforzare il colore dei vini liquorosi e dei v. l. q. p. r. d.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° settembre 1989.

(¹) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/96 (GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 31).

(²) GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 13.

(³) GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 59.